

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2003, N. 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)¹

Art. 1 (Partecipazioni azionarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Trento Fiere Spa", con sede in Trento fino alla concorrenza dell'importo di euro 292.000,00.

Art. 2 (Previdenza ed assicurazioni sociali)

1. Le finalità di cui all'articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l'anno 2003 con una somma di euro 25.823.000,00.

2. Alla copertura della nuova spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 670 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 3 (Giudici di pace)

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all'attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonché per provvedere agli adempimenti relativi alla istituzione e all'attività dei centri per la giustizia riparativa previsti dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 274 e dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono istituiti nel bilancio appositi capitoli nello stato di previsione della spesa.²

2. Con legge di bilancio potranno essere altresì istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.

Art. 3-bis³ (Centro per la giustizia riparativa)

1. Nel rispetto della competenza statale in materia penale, tenuto conto della competenza in materia di giudici di pace e della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione mette a disposizione, per le determinazioni della Conferenza locale per la giustizia riparativa, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il proprio Centro per la giustizia riparativa. L'attività di tale centro è disciplinata con apposito regolamento.

Art. 4 (Personale in servizio presso la Corte dei conti)

1. Cessa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti situati nel territorio della Regione, la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, attribuita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa)

1. *(omissis)*⁴

¹ In B.U. 22 luglio 2003, n. 29.

² Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

³ Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2023, n. 5 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 1 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

2. *(omissis)*⁵

3. *(omissis)*⁶

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.⁷

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono valutati complessivamente in euro 5.000.000,00 in ragione d'anno. All'onere di euro 2.085.000,00 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 2003, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. All'onere relativo agli anni successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

Art. 6 (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle nuove spese derivanti dall'articolo 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 10 e il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

⁵ Sostituisce il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

⁶ Modifica il comma 8 dell'art. 18 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4.

⁷ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 16 luglio 2004, n. 1.